



# **COMUNE DI MASULLAS**

**Provincia di Oristano**

## ***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA***

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 09.02.2006

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina modalità, limiti e procedure dei lavori da eseguirsi in economia, in applicazione delle norme contenute nella legge n. 109/1994 e s.m.i. (Art. 24, comma 6) e nel Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 554/1999 (artt. 88 e da 142 a 148).

## **ART. 2 DETERMINAZIONE IMPORTI**

Tutti gli importi espressi nell'ambito del presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'I.V.A. E' vietata la suddivisione artificiosa di un'opera avente carattere unitario.

## **ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

I lavori eseguibili in economia sono individuati nelle seguenti categorie generali:

- a) Lavori di manutenzione o riparazione di opere pubbliche ed edifici comunali, pertinenze od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili o qualora l'urgenza sia tale per cui non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/94 e s.m.i.;
- b) Lavori di manutenzione di opere pubbliche ed edifici comunali, pertinenze o di impianti di importo non superiore a €50.000, I.V.A. esclusa;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica, del patrimonio storico, artistico, culturale;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

## **ART. 4 PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

La procedura per l'esecuzione dei lavori in economia può assumere le seguenti due modalità:

- a) in amministrazione diretta
- b) a cottimo fiduciario

Nella prima ipotesi il responsabile del procedimento impiega direttamente il personale del Comune o personale assunto appositamente, compra i materiali, noleggia i mezzi e quant'altro occorra all'esecuzione dei lavori elencati all'art. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €50.000; in tale fattispecie non vi è intervento di imprenditori esterni ad il Comune mette a disposizione materiali regolarmente acquistati, mezzi noleggiati e personale proprio.

Nella esecuzione per cottimo fiduciario, invece, il responsabile del procedimento affida, con le procedure negoziate di cui all'art. 6, sotto la sua responsabilità, ad una impresa, l'esecuzione dei lavori di importo non superiore a €200.000, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, tranne la categoria b), limitata ad un massimo €50.000 di importo.

La esecuzione a cottimo fiduciario è una procedura negoziata, mediante la quale si affidano lavori e forniture a impresa o persone fisiche esterne all'amministrazione.

## **ART. 5 ATTI PROGETTUALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Per l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta il responsabile del procedimento predisporrà un'apposita relazione descrittiva, con allegato disciplinare tecnico – descrittivo, utile a chiarire la necessità dei lavori da eseguire, dei materiali e dei mezzi da impiegare, dei tempi di realizzazione, di consegna e delle modalità di pagamento.

Per l'affidamento dei lavori di valore superiore ad € 20.000,00 con il metodo del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento predisporrà:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, nel qual caso la risoluzione del contratto sarà dichiarata dal responsabile del procedimento, fatti comunque salvi i diritti e le facoltà riservate al Comune dal contratto.

## **ART. 6 PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE**

Gli affidamenti in economia, quando non siano eseguiti in amministrazione diretta, sono effettuati con le modalità della trattativa privata, come segue, ai sensi del presente articolo:

- a) mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, qualora l'importo di aggiudicazione è inferiore o pari a €20.000,00;

Per l'aggiudicazione dei lavori di importo superiore, l'ufficio competente dovrà procedere mediante gara ufficiosa ai sensi del presente articolo, sulla base del seguente numero di preventivi:

- A) un minimo di cinque, per lavori i cui importi di aggiudicazione è compreso tra € 20.001 e non superiore a €200.000;
- B) nei casi di urgenza e di lavori la cui natura specialistica non consenta il reperimento di ditte partecipanti nel numero minimo indicato, attestati entrambi dal responsabile del procedimento, è possibile derogare dalle precedenti procedure e richiedere il preventivo di spesa ad una sola ditta, ma in tale caso occorrerà specifica e dettagliata motivazione;

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Le ditte sono invitate mediante invio di lettera raccomandata, di fax o e-mail, contenente tutte le condizioni contrattuali di cui all'art. 5. Dovrà comunque risultare agli atti la data del ricevimento ed il contenuto delle offerte.

## **ART. 7 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

L'esame dei preventivi ed il relativo provvedimento di aggiudicazione dei lavori verrà effettuato al massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Per i lavori il cui importo di aggiudicazione è pari o inferiore a € 20.000,00, si prescindere dal provvedimento formale di aggiudicazione ed il responsabile del procedimento, una volta riconosciuta la congruità del prezzo richiesto dalle ditte, potrà procedere all'ordinazione dei lavori secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

## **ART. 08 ORDINAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Per i lavori il cui importo non supera € 20.000,00, l'ordinazione a cura del responsabile del procedimento a terzi avviene attraverso "ordinativo" che dovrà successivamente allegarsi alla fattura.

Per i lavori il cui importo superano €20.000,00 e fino ad €30.000, l'ordinazione a cura del responsabile del procedimento a terzi avviene attraverso "determinazione".

Per i lavori i cui importi superano €30.000 e fino a €200.000, l'ordinazione a terzi avviene, previa "determinazione" solo dopo la sottoscrizione di un apposito atto contrattuale, previa presentazione di una polizza fidejussoria del 10% dell'importo aggiudicato.

Per i lavori di ogni importo l'atto con cui avviene l'ordinazione dovrà essere vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini della regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**ART. 09**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –**  
**COLLAUDO - REGOLARE FORNITURA**

La conclusione dei lavori eseguiti in economia è attestata rispettivamente da:

1. Certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile del procedimento (o da altro direttore dei lavori nominato nell'ambito del personale tecnico del Comune);
2. Certificato di collaudo, per lavori diretti da professionisti esterni;
3. in modo virtuale, mediante liquidazione della fattura, per importo fino a €20.000,00.

**ART. 10**  
**AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA**

Nel caso di lavori in economia nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici, l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento per importi non superiori a €30.000.

Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

**ART. 11**  
**LAVORI D'URGENZA**

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ai sensi degli artt. 3 ed 6 del presente Regolamento, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con perizia estimativa agli uffici competenti per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

**ART. 12**  
**PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile dell'Area Tecnica, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €200.000, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del Regolamento sui lavori pubblici.

Il Responsabile dell'Area Tecnica compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al competente organo che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

### **ART. 13 PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

La maggior spesa non potrà superare il 20% dell'importo al netto del ribasso d'asta.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di €200.000.

### **ART. 14 ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con esso.